

Prot. 401/2025

Responsabile unico del procedimento: dr.ssa Paola Cerutti

Tel.: 0331 251493

Mail: acquisti@cfpticinomalpenza.it

Spett.le

ECOCONSULT SRL

Invio tramite PEC:

ecoconsult@pec.it

OGGETTO: lettera tenente luogo di contratto per servizio di DPO per il periodo 2025-27 ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) e dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

CIG: B5D1C8564D

Con la presente comunichiamo che CFP Ticino Malpenza, con determinazione n. 23 del 28/02/2025, Vi ha affidato l'appalto in oggetto per € 1.400,00 oltre IVA 22% all'anno, per un totale di € 4.200,00 oltre IVA 22%, in conformità a Vostro preventivo n. SOAL/1902/2024 del 11/12/2024.

Il presente documento tiene luogo di contratto formato a mezzo di corrispondenza.

CFP Ticino Malpenza si avvale della facoltà prevista dall'art. 53 c. 4 D.Lgs 36/2023 di non richiedere garanzia definitiva all'aggiudicatario.

In quanto azienda speciale consortile di comuni, lo scrivente ente richiede l'emissione di fattura elettronica a P.A. in regime di scissione dei pagamenti (IVA split payment) ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 (NO SE PROFESSIONISTA!!).

Codice univoco: UFSJZQ.

CIG: B5D1C8564D (è obbligatorio l'inserimento del CIG in fattura).

I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche.

Si specifica che la spesa farà carico a fondi propri di bilancio.

Qualora in conseguenza delle verifiche ex art. 52 c. 1 D.Lgs 36/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali, ed eventualmente speciali, da Voi dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla relativa comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

L'operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010. Il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3, comma 1, della stessa legge siano state eseguite senza

avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.a. o altra modalità idonea a garantire la tracciabilità dei flussi.

Si ricorda che l'operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente documento, si impegna ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle Regole di condotta dei fornitori di CFP TICINO MALPENSA già fornite, e comunque scaricabili dal sito www.cfpticinomalpenza.it.

Si precisa che sarà onere dell'amministrazione contraente la verifica di eventuali violazioni agli obblighi di cui alle sopra citate Regole, e che si provvederà a contestare per iscritto il fatto, assegnandogli un termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accettabili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

L'occasione ci è gradita per inviare distinti saluti.

Somma Lombardo, 03/03/2025

LA DIRETTRICE
Dr.ssa Paola Cerutti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Allegato:

- Modulo di accettazione del preventivo.